

Del. n. 164/2016/PRSP



*Corte dei Conti*  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA  
Laura D'AMBROSIO  
Marco BONCOMPAGNI  
Mauro NORI

presidente  
consigliere  
consigliere  
consigliere, relatore

nell'adunanza del 25 ottobre 2016;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013" che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle "linee di indirizzo" sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2014 del **Comune di MONSUMMANO TERME (PT)**, con deliberazione del n. 70 del 3 agosto 2016;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 3 agosto 2016;

VISTA la relazione dell'ente (inoltrata alla Sezione con nota del 7 ottobre 2016, pervenuta alla Sezione il 7 ottobre 2016 - Prot. n. 5283) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2014, come rappresentato negli atti e nei prospetti allegati e negli atti istruttori concernenti il riaccertamento straordinario dei residui;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 25 ottobre 2016;

UDITO il relatore, cons. Mauro Nori;

### CONSIDERATO

- che dalla "specifica pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

#### "R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE"

*La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 4.339.102,84 euro. Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota vincolata e disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014.*

*In sede istruttoria, infatti, è stato rilevato che l'ente non ha considerato nei fondi vincolati per spese in c/capitale entrate correnti destinate a investimenti ai sensi dell'art. 208 del codice della strada per un importo pari a 33.862,00.*

*Nell'ambito del contraddittorio cartolare l'ente ha specificato che l'intero ammontare delle entrate di parte corrente destinate a investimenti nell'esercizio 2014, pari a 104.899,00 non è stato considerato, in sede di rendiconto 2014, nell'ambito della definizione dei vincoli per spese in conto capitale.*

*Tale circostanza, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2014, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto implica che una parte di risorse, vincolate al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, è stata distolta dal suo ordinario impiego per essere destinata al finanziamento di spese di diversa natura.*

*A seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo sia da un punto di vista formale che sostanziale, si conferma la non corretta determinazione delle poste accantonate, vincolate e destinate nell'avanzo accertato al 1 gennaio 2015.*

*Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto, ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti.*

*Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni che potrebbero prodursi sugli esercizi futuri nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.*

Sempre in ambito del contraddittorio cartolare *“L’ente inoltre prospetta la diversa articolazione del risultato di amministrazione 2014 nell’ambito del quale le componenti complessivamente vincolate dovranno essere ridefinite in 3.316.500,24 euro rispetto a quanto accertato con il rendiconto 2014 (3.211.601,24 euro) e i fondi liberi dovranno essere ridefiniti in 1.022.602,60 euro.”*

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell’esercizio 2014 e la sua rideterminazione conseguente al riaccertamento straordinario dei residui previsto per l’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

- che l’ente, ai sensi dell’art. 148-bis del TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2014, alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e al conseguente risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015, a seguito di istruttoria della Sezione l’ente ha provveduto:

1. con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 3 ottobre 2016, a modificare la composizione dei vincoli del risultato di amministrazione accertato al 31/12/2014;

2. con deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 29 settembre 2016 come modificata in data 20 ottobre 2016, a modificare la quantificazione della quota destinata a investimenti del risultato di amministrazione accertato al 1/01/2015, di cui al prospetto 5/2;

#### RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall’ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, alla corretta quantificazione della parte destinata e alla rideterminazione del risultato al 1 gennaio 2015, risultano IDONEI poiché l’ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione, nelle sue diverse componenti, al 31 dicembre 2014 e dopo il riaccertamento straordinario;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2014, come rideterminato al 1 gennaio 2015, attiene all’esercizio oggetto d’esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2015 e gli eventuali provvedimenti rettificativi adottati dall’ente, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l’ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

## DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla *non corretta composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2014 e al 1/01/2015* la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'IDONEITA' degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'effettività di tali misure verrà comunque valutata in sede di verifica dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in ordine ai successivi rendiconti.


## DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 25 ottobre 2016.

Il relatore  
Mauro Nori



Il presidente  
Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il **25 OTT. 2016**

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio Felli

